



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 4 del 14/01/2020

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **12:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Assente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la cattura dei cani vaganti è stata sino al 22 aprile 2016 effettuata tramite i servizi dell'Azienda USL;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale dal 23 aprile 2016 al 31 dicembre 2019 ha gestito la cattura dei Cani in Convenzione con l'Associazione ANPANA – sez. territoriale di Siena, ottenendo ottimi servizi;

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

DATO ATTO che la Regione Toscana con legge n. 28 del 26.4.1993 "norme relative al rapporto delle organizzazioni di volontariato con le regioni, altri Enti pubblici" come modificata dalla successiva legge 111 del 28.12.1994, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento all'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

VISTO che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture;

VISTO che la Legge regionale n. 59 del 20/10/09 "Norme per la tutela degli animali" prevede che le suddette attività possano essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

VISTO il Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";

ATTESO che il Comune di San Gimignano, per la gestione del randagismo e della tutela degli animali, si avvale ed intende avvalersi delle Associazioni senza scopo di lucro aventi la finalità della tutela e della protezione degli animali;

RITENUTO pertanto di individuare in un'Associazione come sopra definita lo svolgimento dell'attività di cattura dei cani vaganti nonché dei cani vaganti e dei gatti in libertà incidentati o feriti per la consegna al canile sanitario convenzionato con il Comune di San Gimignano oppure alle strutture veterinarie di soccorso convenzionate con l'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 2 della L.R. 59/2009 con cui la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

EVIDENZIATO che l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente – Sezione Territoriale di Siena di seguito denominata ANPANA ha supportato il Comune di San Gimignano dal 23 aprile 2016 al 31 dicembre 2019 nella cattura di cani vaganti nonché di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure in seguito ad incidenti;

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente dal 23 aprile 2016 al 31 dicembre 2019 ha svolto egregiamente la cattura di cani vaganti nonché di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure in seguito ad incidenti;

DATO ATTO che l'Associazione ANPANA ha chiesto di mantenere le stesse condizioni per gli anni 2020/2022;

RITENUTO pertanto di effettuare l'attività in questione tramite l'Associazione ANPANA;

DATO ATTO che la presente organizzazione dovrà essere comunque verificata dall'Azienda USL a garanzia della rispondenza a criteri di appropriatezza del servizio e di formazione degli operatori;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione, che disciplina l'attività di cattura cani vaganti nonché di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti fra il Comune di San Gimignano e l'Associazione ANPANA – sez. territoriale di Siena;
2. di dare atto che la convenzione prevede per gli anni 2020/2022 oneri a carico del Comune di San Gimignano per l'importo complessivo di € 5.500,00 quale contributo annuo per le spese sostenute dall'Associazione ANPANA nello svolgimento delle attività di cui alla convenzione;
3. di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata sino al 31/12/2022;
4. di prenotare la spesa di € 5.500,00 al Cap. 1303/1 "Spese Generali Ambiente – Servizi Vari" dei Bilanci 2020-2021-2022;
5. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile del Settore Servizi per il Territorio e Ambiente di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio sopra menzionato con l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente;
6. di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di San Gimignano per la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore LLPP Servizi per il Territorio e Ambiente;

7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Rep.

del

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHE' DEI CANI
VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTA' INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE
VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di
_____ in San Gimignano, nella sede del Palazzo

Comunale fra - _____, nata a _____ il
_____, per conto e nell'interesse esclusivo del

Comune di San Gimignano sede Piazza Duomo n. 2 C.F.
0010200527, che legalmente rappresenta, in qualità di
Dirigente del Settore Servizi per il Territorio - Lavori
Pubblici, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 21 del
14/08/2014;

E

- _____, nato a _____, il
_____, la quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
_____ dell'Associazione Nazionale Protezione

Animali Natura Ambiente - Sezione Territoriale di Siena, nel
seguito denominato "ANPANA", con sede legale in Viale Marconi
85, Poggibonsi (C.F. 92047740524), iscritta nel registro
regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione

Toscana con decreto n. 3.659 del 13/9/2013;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 la cattura dei cani vaganti e' di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, mediante l'Azienda USL ove possibile;.

- l'Azienda USL ha comunicato che non è più disponibile all'esecuzione del servizio cattura cani randagi oltre il

- è necessario, al fine di garantire la tutela sanitaria e l'incolumità dei cittadini e salvare inoltre la vita dei cani vaganti e dei cani vaganti e dei gatti in libertà incidentati feriti nel territorio del Comune di San Gimignano, provvedere all'attività in parola, a decorrere dalla stipula della presente convenzione;

- L'associazione ANPANA, quale associazione senza scopo di lucro e avente finalità di protezione degli animali, ha manifestato la propria disponibilità a supportare il Comune di San Gimignano nell'attività di cattura cani vaganti e cattura e soccorso di cani vaganti e gatti in libertà incidentati e bisognosi di cure;

- L'associazione ANPANA dispone di adeguati mezzi autorizzati per il trasporto dei cani vaganti catturati ed al soccorso cani vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti;

- L'associazione ANPANA metterà inoltre a disposizione

personale appositamente formato per la cattura dei cani vaganti e per coadiuvare le operazioni di soccorso di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure;

- Il Comune di San Gimignano intende quindi avvalersi per quanto in oggetto dell'Associazione ANPANA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 1 - Oggetto dell'attività.

L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale ONLUS denominata ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) - sezione territoriale di Siena si impegna e si obbliga:

a) alla cattura dei cani vaganti nel territorio del comune di San Gimignano con le modalità e i tempi di seguito specificati:

- il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni 24 ore su 24; dovrà essere comunicata al comune, mediante comunicazione scritta (trasmessa a mezzo fax, pec, mail al servizio competente), il nominativo ed il numero di telefono del personale di reperibilità;

- il tempo previsto per l'intervento dovrà essere nel più breve tempo possibile dalla richiesta;

- dovranno essere accettate solo richieste di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale) o

comunque da soggetti istituzionali (118, ASL, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo forestale dello stato, Polizia Provinciale);

- la richiesta di intervento dovrà pervenire all'Associazione ANPANA telefonicamente;

- dovranno essere catturati esclusivamente i cani vaganti nel territorio del Comune di San Gimignano;

- di ogni cane vagante dovrà essere redatto un verbale di cattura indicando il giorno della segnalazione, il giorno della cattura, il numero di microchip e/o tatuaggio, l'assenza di microchip, il nominativo del personale che ha eseguito l'intervento, il luogo del Comune ove è stato trovato il cane; una copia del verbale dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale, al gestore del canile sanitario di consegna ed all'Azienda USL;

- il cane vagante catturato:

- sarà collocato con il canile convenzionato con il comune di San Gimignano;

- nel caso già presenti l'identificazione e il cui responsabile sia individuabile, potrà essere riconsegnato nell'immediatezza direttamente al proprietario stesso;

b) fermo restando gli impegni di intervento di cui alla precedente lettera a), alla cattura e soccorso dei cani vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure, a seguito di incidenti, nel territorio comunale di San Gimignano e

trasporto degli stessi presso l'ambulatorio veterinario convenzionato per l'assistenza zoiatrica con il comune di San Gimignano; la cattura ed il soccorso potrà essere effettuata, se necessario, con la presenza di medico veterinario incaricato dal comune di San Gimignano.

Art. 2 Rapporto con il Servizio Ambiente e la Polizia

Municipale

1. L'Associazione ANPANA si impegna nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto a tenere gli opportuni contatti con il Servizio Ambiente Comunale e la Polizia Municipale

2. L'Ufficio con il quale dovrà rapportarsi sempre, per qualsiasi evenienza, è il servizio Ambiente di comunale o L'Ufficio Polizia Municipale.

3. L'Associazione ANPANA si impegna inoltre alla custodia ed uso, con la diligenza del buon padre di famiglia, delle strutture ed attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'associazione dal comune di San Gimignano.

Art. 3 Responsabilità

1. L'Associazione ANPANA dichiara che il personale volontario è assicurato contro gli infortuni, nonché per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile operatore.

2. L'Associazione ANPANA si impegna altresì ad espletare gli adempimenti di cui alla presente convenzione con diligenza ed efficacia, garantendo l'espletamento della propria attività

durante l' intero periodo di vigenza della presente convenzione, mediante l' utilizzo di proprio personale volontario, del quale dichiara di assumersi autonomamente e direttamente la gestione con oneri ad esclusivo proprio carico, e sollevando l' amministrazione comunale stipulante da ogni onere o responsabilità al riguardo.

3. L'Associazione ANPANA, producendo o ricevendo dalla azienda USL 7, i dati relativi all' anagrafe canina, ne diviene titolare ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.

ART. 4 Durata, rinnovo e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e si conclude il 31/12/2022.

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa diffida, in caso di inadempienza da parte L'Associazione ANPANA degli impegni previsti nella convenzione stessa.

ART. 5 Corrispettivo e modalità di erogazione

1. Il Comune di San Gimignano corrisponderà all'Associazione ANPANA di Siena, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, l'importo totale forfetario di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00 Euro), da suddividersi in

quote annuali da € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00 Euro).

La liquidazione della somma avverrà con le seguenti modalità:

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 30/06 di ogni anno di validità della presente convenzione;

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 31/12 di ogni anno di validità della presente convenzione;

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che nessuna ulteriore somma, oltre quelle sopra pattuite, saranno dovute dal Comune di San Gimignano all'Associazione ANPANA .

ART. 6 Spese di registrazione dell'atto e norme finali

1. Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Per le controversie relative all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Siena. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

4. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune informa L'Associazione ANPANA che tratterà i dati contenuti

nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore. L'Associazione dà al Comune il proprio consenso al trattamento.

5. Entro due mesi dalla scadenza della convenzione, su proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, tenuto conto delle verifiche e valutazioni del servizio svolto, il Comune di San Gimignano proporrà all'Associazione ANPANA il rinnovo del contratto stesso per un periodo di tre anni, constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il Comune di San Gimignano

per l'Associazione ANPANA



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 20/2020 del SERVIZIO AMBIENTE ad oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 20/2020 ad oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

14/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 4 del 14/01/2020

AMBIENTE

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 28/01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 14/01/2020

AMBIENTE

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/02/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 14/01/2020

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHÉ DEI CANI VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTÀ INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO 2020/2022. APPROVAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/01/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/02/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)